CISL SCUOLA

CESSAZIONI DAL SERVIZIO 2009

Termine ultimo di presentazione delle domande
lunedì 26 gennaio 2009

Con il **Decreto n. 2 del 9 12.2009** ha fissato al **26 gennaio 2009** il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2009. Il provvedimento è accompagnato dalla **Circolare Ministeriale n. 3** di pari data con la quale, l'Amministrazione fornisce le relative **istruzioni operative.**

Di seguito proponiamo la consueta sintesi dei contenuti dei provvedimenti.

Evidenziamo che non sono ricomprese tra le istanze previste nelle disposizioni citate le domande di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età per un periodo massimo di due anni ai sensi dell'art. 509, comma 5 del DPR 297/94.
L'accoglimento di tali domande necessita, infatti, di un **provvedimento motivato** riguardo il quale sarà emanata **successiva specifica direttiva**.

Come precisato dalla C.M. n. 10/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica il MIUR deve diramare le linee di indirizzo ed i criteri generali per l'applicazione dell'art. 72 del D.L. 112/2008 che ha reso discrezionale l'accettazione delle richieste di trattenimento in servizio oltre i 65 anni ed ha attribuito all'Amministrazione la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti di coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni.

Le domande di trattenimento in servizio oltre i 65 anni per il raggiungimento dell'anzianità massima o minima ai sensi dell'art. 509, commi 2 e 3 del DPR 297/94 sono, invece, fatte salve in quanto tale possibilità, prevista da leggi speciali, non è stata modificata dall'art. 72 del D.L. 112/2008 e conseguentemente il loro accoglimento non è soggetto a valutazione discrezionale.

PENSIONAMENTI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, ATA

Domande da indirizzare alla scuola di titolarità e da presentare entro il termine del 26 gennaio 2009
(tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità)

- domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio;
- domande di dimissioni volontarie dal servizio (i requisiti di accesso al trattamento pensionistico sono 58 anni di età e 35 di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2009);
- domande di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima e massima ai sensi dell'art. 509, commi 2 e 3 del DPR 297/94;

- eventuale revoca di tali domande;
- domande da parte del personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio;
- domande di coloro che intendono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico (Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29 luglio 1997). Nella medesima unica istanza gli interessati, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del *part-time* (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza), devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno.

Provvedimento formale di accettazione delle domande

Non è necessaria l'emissione di alcun provvedimento formale per l'accettazione delle domande citate che si intendono accolte alla data del 26 gennaio 2009.
L'emissione di un provvedimento formale è richiesta solo qualora le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal 26 gennaio 2009, e, cioè entro il 25 febbraio 2009, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni volontarie dal servizio per provvedimento disciplinare in corso.

Accertamento del diritto alla pensione

L'accertamento del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario resta, anche per il corrente anno scolastico, di competenza degli USP.
Il mancato conseguimento del diritto per carenza dei requisiti prescritti deve essere comunicato entro il **9 marzo 2009** agli interessati, che entro **5 giorni** dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.

Gestione delle domande

Dopo il 26 gennaio 2009 le domande, se non revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere inviate, da parte delle istituzioni scolastiche, ai competenti Uffici Scolastici Provinciali (USP) e alle sedi provinciali dell'INPDAP.
Le scuole di titolarità degli interessati provvedono entro il 23 febbraio 2009 all'acquisizione delle cessazioni nel SIDI o alle eventuali cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata maturazione del diritto a pensione.
Dopo tale data le cessazioni non inserite dovranno essere comunicate all'USP che provvederà motivando la mancata acquisizione nei termini.
Gli USP provvedono all'inserimento dei dati degli interessati da inviare all'INPDAP tramite il sistema informativo, non appena dispongono di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale.

PENSIONAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

La cessazione dal servizio dei Dirigenti scolastici, come evidenziato nell'art. 1, comma 3 del decreto n. 2/2009 è disciplinata dagli artt. 27-32 del CCNL 11.4.2006 ove sono definiti anche i termini di preavviso entro i quali presentare le domande. Il termine del

26 gennaio ha, pertanto, carattere meramente ordinatorio ai fini della individuazione tempestiva dei posti vacanti per le assunzioni.

Compimento del 65° anno di età

La risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età ed è comunicata per iscritto dall'Ufficio Scolastico Regionale. Per i dirigenti che hanno compiuto o che compiranno i 65 anni durante l'anno scolastico in corso la cessazione opererà a decorrere dal 1°.9.2009 sempre che gli interessati non abbiano chiesto (entro il 31 dicembre) il trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima o massima ai sensi dell'art. 509, commi 2 e 3 del DPR 297/94.

Recesso del dirigente

L'art. 32, comma 2, del citato CCNL 11.4.2006 dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio Scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda comunicherà l'eventuale mancata maturazione di tale diritto agli interessati. Questi avranno facoltà di ritirare le dimissioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.